



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0006355 P-4.8.1.8.3
del 26/03/2019



22894361

DANIELE BRUNETTI
PEC: [REDACTED]
Decisione 19/03/2019 n. 101

CAPITANERIA DI PORTO LA SPEZIA
PEC: cp-laspezia@pec.mit.gov.it
Decisione 19/03/2019 n. 101

Ricorrente: Daniele Brunetti

contro

Amministrazione resistente: Capitaneria di Porto – La Spezia

FATTO

Il Sig. Daniele Brunetti, in proprio, in data 11 gennaio 2019 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti relativi agli accertamenti effettuati dal 2017, in merito al confine e gli spazi di proprietà del demanio marittimo limitrofi alla struttura ricettiva e stabilimento balneare denominato Le Terrazze di proprietà della società Lido di Portovenere s.r.l., sita in Portovenere (SP), via Il Traversa Olivo s.n.c., in relazione agli spazi occupati dalla proprietà privata stessa". La richiesta era motivata in relazione alla formazione di una massicciata artificiale lungo la costa e dunque in ragione di finalità di tutela ambientale.

L'amministrazione ha negato l'accesso osservando che i documenti richiesti, in quanto redatti da tecnico ausiliario di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'art. 348, comma 4, c.p.p. sarebbero sottratti all'accesso.

Contro tale diniego il Brunetti ha adito in termini la Commissione notificando il ricorso alla società Lido di Portovenere. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

L'amministrazione in indirizzo è invitata a notificare la Segreteria della Commissione circa le conseguenti determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della L. n.241 del 1990 e dell'articolo 12, comma 9 del D.P.R. n. 184 del 2006.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal sig. Brunetti, la Commissione osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 329 c.p.p., gli atti di indagine, compiuti dal Pubblico ministero o dalla Polizia giudiziaria o comunque su loro iniziativa, anche se redatti da una Pubblica Amministrazione, sono sottratti al diritto di accesso regolato dalla l. 7 agosto 1990, n. 241. In questo senso è la giurisprudenza costante di questa Commissione e del Giudice amministrativo (da ultimo, in tal senso, si veda Consiglio di Stato, sez. IV, 28 ottobre 2016, n. 4537).

In particolare, i documenti dell'amministrazione che costituiscono atti di polizia giudiziaria sono soggetti esclusivamente alla disciplina stabilita dall'art. 329 c.p.p. in base alla quale "sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari (si veda a tale proposito anche Cons Stato Sez. VI 10 aprile 2003 n. 1923); tali atti inoltre sono soggetti alla disciplina sul divieto di pubblicazione prevista dal codice di procedura penale". Nel caso di specie tale fase si è esaurita, essendosi concluso il procedimento con decreto penale di condanna. Peraltro lo stesso ricorrente, parte nel processo penale, ha dichiarato di aver avuto accesso al relativo fascicolo contenente i documenti di interesse, ma di non averne estratto copia a motivo dei costi esorbitanti a suo dire.

Ciò detto, e non sussistendo più le limitazioni del codice di procedura penale, l'accesso deve essere consentito, anche tenuto conto che nel caso di specie l'ostensione partecipa delle caratteristiche dell'accesso ambientale, per l'esercizio del quale non si richiede una qualificata posizione legittimante.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 19 marzo 2019

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE